



Circolare n°206

Segrate, 31 gennaio 2022

A tutto il personale docente**Ai genitori**

Oggetto: precisazioni in merito alla gestione dei casi Covid e dei contatti di caso: aggiornamento delle normative in atto

Vi allego la nota dell'USR Lombardia n. 14 del 2/01/2022 a firma dell' Dirigente dell'Ufficio X dell'Ufficio territoriale di Milano Yuri Coppi che tramette le risposte curate dal dott. M. Faccini, *Direttore UOC Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive ATS Milano*, ad alcuni quesiti posti in occasione di un momento di confronto tenutosi in data 20.01.2022 e le *FAQ di Regione Lombardia* disponibili sul portale scuole, aggiornate al 28/01/2022.

Invito tutti ad una attenta lettura dei quesiti e delle relative risposte che possono essere utili per chiarire eventuali dubbi nella gestione dei casi Covid e dei contatti, sia in classe sia in ambiente extra scolastico.

Sintetizzo di seguito solo tre aspetti che vanno ribaditi, alcuni a conferma di circolari già trasmesse altri di nuova definizione:

1) Domanda: " La validità della vaccinazione è da considerarsi il giorno dopo la seconda somministrazione o dopo i 14 giorni dalla somministrazione? "

Risposta: Ai fini Green Pass la vaccinazione è valida subito dopo la seconda dose, ai fini dell'esposizione al caso positivo la validità decorre dopo 14 giorni dal completamento del ciclo primario (*risposta curata dal dott. Marino Faccini- Direttore UOC Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive*)

A questo proposito invito a riguardare la FIGURA 5 delle FAQ (in allegato) revisione del 28/01/22, nella quale è precisato che la frequenza a scuola in presenza di due casi positivi nella scuola secondaria la didattica in presenza + FFP" per 10 giorni (oltre all'auto sorveglianza e al consumo di pasti ad una distanza di più di due metri) è possibile solo per alunni :

vaccinati con booster o ciclo vaccinale primario completato * da meno di 120 giorni o guarito da meno di 120 giorni

**per ciclo vaccinale primario completato si intende da più di 14 giorni (leggere attentamente l'ultimo riquadro delle FAQ del 28 gennaio, in allegato)*

2) "Il personale dei servizi educativi/scuola dell'infanzia che si trova in regime di auto sorveglianza, sia per contatto avvenuto in ambito scolastico che extrascolastico, e per la durata dello stesso pari a 5 giorni, non possa svolgere attività a contatto con i bambini in quanto questi ultimi non possono utilizzare né la mascherina né rispettare il distanziamento. Il mancato rispetto delle misure di prevenzione vanifica l'efficacia delle necessarie misure di cautela a cui deve sottostare un

soggetto posto in auto sorveglianza. Trascorso il periodo di 5 giorni, in assenza di sintomi, il personale può riprendere l'attività lavorativa fermo restando l'obbligo di indossare mascherina FFP2 come già avviene nel rispetto delle procedure in uso" (così specificato dal dott. Faccini, direttore di Malattie Infettive)

3) Per il rientro a scuola è necessario esibire o l'attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o il referto dell'esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare, eseguito con le tempistiche indicate in tabella 1, unito all'attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS.

Confido nella massima attenzione, comprensione e collaborazione da parte di tutti, personale docente, non docente, alunne e genitori

Cordiali saluti

Cg/ET

Il Dirigente Scolastico

Elisabetta TRISOLINI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993